

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 4/2022 DEL 28 FEBBRAIO 2022

IL DECRETO "MILLEPROROGHE" È LEGGE

Con il voto di fiducia espresso in data 24 febbraio 2022 dall'Aula del Senato, il **decreto "Milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) è diventato legge.**

Molte le importanti disposizioni in materia fiscale e societaria, tra cui la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la dilazione dei ruoli, la sospensione degli ammortamenti, il limite all'utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto:

- **Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli:** è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto "Cura Italia", è intervenuta la decadenza dal beneficio.
- **Bonus psicologo:** è introdotto un contributo, nell'importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
- **Bonus prima casa:** è estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l'agevolazione prima casa.
- **Visto di conformità:** sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ed è stata disposta l'applicabilità di tale norma anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Assemblee:** è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
- **Sterilizzazione perdite:** è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in relazione alle perdite dell'esercizio 2021, l'obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
- **Sospensione degli ammortamenti:** è stata estesa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel decreto "Agosto".
- **Limite all'uso del contante:** In materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
- **IVA nelle procedure concorsuali:** Viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2022 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2022 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;

- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

ENTRO IL 16 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 16 marzo 2022**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

ATTIVO IL SITO DEDICATO ALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

E' attivo dal 21 febbraio il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all'**assegno unico e universale**, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Si ricorda che l'assegno mensile, che va da un massimo di **175 euro a figlio** per chi ha l'ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di **50 euro a figlio** per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro o che non presentano l'ISEE, spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenni a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
 - frequenti un corso di formazione o professionale o universitario
 - svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 - svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Sul nuovo sito internet, in particolare, è possibile reperire tutte le informazioni sull'assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle **FAQ**, ovvero alle risposte elaborate dall'INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

NUOVE REGOLE SULLA TASSAZIONE IRPEF: I CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Entro il mese di aprile i sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef, potranno adeguarsi effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Lo ha chiarito l'Agenzia Entrate nella [Circolare n. 4/E](#), dove fornisce anche indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

In particolare il documento analizza le modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, e riporta alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

La nuova Irpef viene **rimodulata su 4 aliquote invece di 5** (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa quindi dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

Maggiori informazioni [nella Circolare](#).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.